

# **L'AUTOCERTIFICAZIONE**

## **LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

La legge 12 novembre 2011, n°183 (legge di stabilità 2012) ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2012, il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", disponendo una **completa decertificazione** nei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, infatti, non devono più richiedere ai cittadini:

- ✎ la presentazione dei certificati, in tutti quei casi per cui è ammessa l'autocertificazione
- ✎ la presentazione di documenti riguardanti stati, fatti e qualità personali che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso

Sostanzialmente i cittadini, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati che vi consentono, devono avvalersi di due strumenti:

- ✎ **la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)**
- ✎ **la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

## **DOVE SI POSSONO PRESENTARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno l'obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dai cittadini, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, ovvero ad acquisire d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato, i dati e le informazioni necessarie presso l'amministrazione competente.

I privati hanno facoltà di accettarla.

## **CHI PUO' USARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

A norma dell'art. 3 del DPR. 445/2000 le disposizioni del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni, agli enti, alle associazioni e ai comitati con sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

## **I CITTADINI STRANIERI**

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente agli stati, qualità personali, e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve disposizioni legislative o regolamentari in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

## **I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI**

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (Enel, Società per la distribuzione del gas, ecc) hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La mancata accettazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

## **I CONTROLLI**

E' onere della pubblica amministrazione effettuare controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni e/o autodichiarazioni rese dai cittadini.

## **I MINORI**

La dichiarazione nell'interesse dei figli minori è resa dal genitore o dal tutore

## **CHI NON PUO' FIRMARE**

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante

## **CHI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO**

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.

## **CERTIFICATI SOSTITUIBILI CON LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Non possono più essere chiesti i certificati relativi a:

- ✎ Data e luogo di nascita;
- ✎ Residenza;
- ✎ Cittadinanza;
- ✎ Godimento dei diritti civili e politici;
- ✎ Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- ✎ Stato di famiglia;
- ✎ Esistenza in vita;
- ✎ Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- ✎ Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- ✎ Appartenenza ad ordini professionali;
- ✎ Titolo di studio, esami sostenuti;
- ✎ Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- ✎ Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- ✎ Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- ✎ Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- ✎ Stato di disoccupazione;
- ✎ Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- ✎ Qualità di studente;
- ✎ Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- ✎ Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- ✎ Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- ✎ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- ✎ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✎ Qualità di vivente a carico;
- ✎ Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ✎ Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Queste dichiarazioni sostituiscono a tutti gli effetti i certificati, sono in carta semplice e non necessitano dell'autenticazione della firma

Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno il divieto di richiedere e accettare i certificati; i cittadini, invece, possono continuare a richiederli solo nei rapporti tra loro e altri soggetti privati.

## **CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI**

L'auto certificazione non può in ogni caso sostituire i sottoelencati documenti:

- ✎ certificati medici, sanitari, veterinari
- ✎ certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- ✎ brevetti e marchi

## **AUTOCERTIFICAZIONE PER ESIBIZIONE DI DOCUMENTO**

L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, quando sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

L'art. 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa prevede che, fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli altri stati, qualità personali o fatti non compresi nei casi di autocertificazione di cui all'art. 46, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il dichiarante può rendere nel proprio interesse anche dichiarazioni relativamente a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

## **COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DALL'ATTO DI NOTORIETA'**

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non deve essere autenticata. E' sufficiente:

- ✎ sottoscriverla in presenza di un dipendente addetto

oppure

- ✎ inviare la dichiarazione firmata, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

## **LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PRODOTTA AI PRIVATI**

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere presentata ai privati che vi consentono, è necessario procedere all'autenticazione della firma dinanzi ad un notaio o ad un cancelliere. Solo quando espresse disposizioni di legge lo prevedono, è possibile procedere all'autenticazione della firma dinanzi al segretario comunale o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.

## **LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' PER LA RISCOSSIONE DA PARTE DI TERZI DI BENEFICI ECONOMICI**

E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco se la dichiarazione è presentata agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.